

Promemoria «Promozione della proprietà d'abitazione mediante il conto di previdenza 3a»

PPA mediante i fondi della previdenza professionale	Il presente promemoria è applicabile alla realizzazione della promozione della proprietà d'abitazione presso la Liberty 3a Fondazione di previdenza («Fondazione»).
Accordo del coniuge o del partner registrato	Il prelievo anticipato è autorizzato soltanto se il coniuge o il partner registrato dà il suo consenso scritto.
Aspetti fiscali	<p>a) Un prelievo anticipato comporta l'imposizione dell' avere di previdenza nell'anno del prelievo.</p> <p>b) In caso di prelievo anticipato per l'acquisto di un'abitazione all'estero o in caso di residenza all'estero, la Confederazione e il cantone interessato (nel caso della Fondazione, trattasi del canton Svitto) prelevano le loro rispettive imposte alla fonte. La Fondazione addebita l'importo dell'imposta al conto di previdenza 3a prima del pagamento dell' avere di libero passaggio.</p> <p>c) Ai sensi dell'art. 19 LIP la Fondazione è tenuta a notificare all'Amministrazione federale delle contribuzioni i prelievi anticipati di prestazioni previdenziali, entro 30 giorni, mediante l'apposito modulo.</p>
Prelievi ripetuti	Un prelievo anticipato può essere richiesto soltanto ogni cinque anni, conformemente all'art. 3 cpv. 4 OPP3.
Titoli	Salvo indicazioni particolari da parte della persona assicurata, eventuali investimenti in titoli saranno venduti qualora il ricavato della vendita risultasse necessario per coprire il prelievo anticipato.
Avvertenza	Sono applicabili le disposizioni regolamentari e di legge.